



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto
e, p.c., al Consiglio nazionale forense

OGGETTO: COA di Taranto, valutazioni sul regolare funzionamento in seguito alla sentenza n. 95 del 17 maggio 2023.

Facendo seguito alla nota prot. DAG n. 115980.U del 31 maggio 2023, con la quale questa Direzione generale ha richiesto a codesto Consiglio territoriale urgenti informazioni in ordine ai provvedimenti adottati per conformarsi alla sentenza in oggetto, che ha annullato i verbali della commissione elettorale e tutti gli atti conseguenti, ordinandone la rinnovazione, alla luce del parere e della proposta del Consiglio nazionale forense (rif. prot. DAG n. 135505 del 26 giugno 2023), visto l'art. 10 della legge n. 241/1990 si assegna termine sino al 28 giugno p.v. per l'eventuale presentazione di osservazioni.

Cordiali saluti.

Roma, 26 giugno 2023

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Consigliere Segretario
Avv. Giovanna Ollà*

Roma, 23 giugno 2023

Ill.mo Dott. Giovanni Mimmo
Direttore Generale
Ufficio II – Ordini professionali e albi
Direzione Generale degli Affari interni
del Dipartimento per gli Affari di giustizia
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

via p.e.c. a: prot.dag@giustiziacert.it

OGGETTO: Riscontro alla nota del Dipartimento per gli Affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari interni del Ministero della giustizia: «COA di Taranto, Richiesta di valutazioni sul regolare funzionamento in seguito alla sentenza n. 95 del 17 maggio 2023» (rif. Vs. Prot. m dg.DAG.20/06/2023.0130778.U)

Illustre Direttore Generale,

Le trasmetto, in allegato alla presente, la delibera adottata dal Consiglio Nazionale Forense nel corso della seduta amministrativa odierna, con la quale si propone il commissariamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera b), della Legge n. 247/2012, e nella quale si propone per l'incarico di Commissario straordinario l'avv. Francesco Logrieco, del foro di Trani, con studio in Molfetta (BA) Corso Umberto I, n. 19 - tel. 080.3974163 - p.e.c.: francesco.logrieco@pec.ordineavvocatitrani.it.

Con i migliori saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 5-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 23 GIUGNO 2023

OMISSIS

RICHIESTA DI VALUTAZIONI SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL COA DI TARANTO FORMULATA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Consiglio Nazionale Forense,

- nella seduta amministrativa del 23 giugno 2023,

- sentito il Cons. Alessandro Patelli, il quale relaziona sul punto n. 19, lett. D)

rappresentando quanto segue.

- In data 20 giugno 2023 è pervenuta al Consiglio Nazionale Forense nota del 19 giugno 2023 della Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia relativa a: «COA di Taranto, *Richiesta di valutazioni sul regolare funzionamento in seguito alla sentenza n. 95 del 17 maggio 2023*». Con tale richiesta, la Direzione, ha innanzitutto rappresentato di aver richiesto, in data 31 maggio u.s., al COA di Taranto informazioni in ordine ai provvedimenti adottati per conformarsi alla sentenza CNF n. 95/23 del 17 maggio 2023 la quale, in accoglimento di reclamo elettorale relativo al rinnovo dell'Ente per la consiliatura 2023/2026, ha annullato il verbale di ammissione delle candidature del 23 gennaio 2023 e il verbale di proclamazione degli eletti del successivo 28 gennaio u.s., ordinando al Consiglio dell'Ordine insediatosi dopo lo svolgimento delle elezioni la rinnovazione degli atti del procedimento elettorale successivi alla presentazione delle candidature, costituendo all'uopo una nuova commissione elettorale.

Alla luce della delibera assunta nella seduta consiliare del 9 giugno 2023, con la quale il COA di Taranto ha deliberato di dare esecuzione alla sentenza CNF n. 95/2023, nonché alle successive nn. 112, 113 e 114 del 2023 – aventi oggetto analogo: 1) dando termine dal 14 giugno al 14 luglio 2023 per l'acquisizione delle disponibilità degli iscritti a far parte della Commissione elettorale chiamata a valutare le candidature già presentate; 2) convocando l'Assemblea elettorale per i giorni 15-16-17 novembre 2023 –, il Ministero vigilante ha rappresentato quanto di seguito trascritto:

«Le modalità con cui il consiglio territoriale, sotto il profilo temporale, ha ritenuto di dare esecuzione, in particolare alla sentenza n. 95 del 2023, sono state indicate in ragione sia nell'opportunità di evitare che le operazioni elettorali si tengano nel periodo estivo, notoriamente molto caldo, con pregiudizio per la salute dei professionisti in condizioni di salute precaria o in età avanzata, sia per la considerazione della pendenza dei termini per

il ricorso in Cassazione, tenuto conto anche della volontà di procedere all'impugnazione dei citati provvedimenti emessi dal CNF in sede giurisdizionale. Trattasi, tuttavia, all'evidenza, di valutazioni che paiono estranee ai profili inerenti la stretta esecuzione del dictum giurisdizionale - attenendo il primo aspetto a valutazioni metagiuridiche, ovviabili attraverso misure organizzative di tipo eminentemente pratico, e il secondo a questioni che non inficiano l'esecutività del provvedimento - e che finiscono per dilatarne inammissibilmente i termini di adempimento, ove che si consideri che la sentenza in oggetto è stata pronunciata il 17 maggio 2023 e che, per effetto della tempistica sopra individuata, il Consiglio territoriale rimarrebbe in carica per un periodo di quasi un anno dalla sua illegittima proclamazione. Alla luce delle considerazioni che precedono, si pone la necessità, ad avviso di questa Direzione generale, di verificare il rispetto del parametro di legalità dell'ente derivante dal corretto adempimento del dictum giurisdizionale, anche tenuto conto dei plurimi esposti pervenuti che stigmatizzano l'inerzia dell'ordine territoriale di Taranto e l'avvertita criticità della situazione in essere, anche sotto il profilo gestionale. Poiché, tuttavia, ai sensi del secondo comma dell'articolo della legge n. 247/2012 "Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF", si prega codesto Consiglio di esprimere le proprie valutazioni in merito a quanto rappresentato».

- Tanto premesso in fatto, il Consiglio nazionale forense osserva quanto segue.

Va considerato che il COA di Taranto ha inteso ottemperare al *dictum* delle sentenze precedentemente citate provvedendo il 12 giugno 2023 alla convocazione dell'assemblea elettorale, ragion per cui, al fine di rendere le valutazioni, obbligatorie ma non vincolanti, richieste dal Ministero vigilante, occorre verificare se la tempistica degli atti del procedimento elettorale adottato con la citata delibera del 9 giugno 2023 possa dirsi conforme al «parametro di legalità dell'ente derivante dal corretto adempimento del dictum giurisdizionale».

A tal proposito è necessario confrontarsi con la normativa in materia di elezioni forensi recata, per quanto qui attiene, dalla l. n. 113/2017.

L'art. 6, c. 1 della legge citata individua esclusivamente l'intervallo minimo necessario tra la convocazione dei comizi elettorali e la data di inizio delle operazioni di voto, che non può essere inferiore a trenta giorni. Tale lasso di tempo è ritenuto sufficiente dalla normativa vigente per provvedere ai successivi atti del procedimento elettorale e, segnatamente, a: **1) la presentazione delle candidature**, attività alla quale, ai sensi del c. 2 dell'art. 6, deve essere dedicato uno spazio non inferiore a quattordici giorni, dovendo le stesse essere presentate, «a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto» (art. 8, c. 2); **2) la costituzione della commissione elettorale** «mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, [...] nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature»; **3) «la verifica delle candidature»** e la **numerazione delle stesse ad opera del medesimo organo (art. 9); 4) la pubblicazione dei manifesti elettorali.**

Va specificato che nel caso delle elezioni per rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Taranto, in ragione delle statuizioni giurisdizionali richiamate, non deve darsi luogo alla fase indicata *sub* 1) ma solo alle successive.

Alla luce del contesto normativo descritto appaiono condivisibili i dubbi rappresentati dal Ministero vigilante sulla legittimità del cronoprogramma deliberato dal Consiglio dell'ordine. In primo luogo, per la sola fase dell'interpello volto alla acquisizione delle manifestazioni di disponibilità degli iscritti a far parte della commissione elettorale, è stato fissato termine dal 14 giugno al 14 luglio 2023, ovvero pari ai trenta giorni che il Legislatore ha ritenuto



congrui per lo svolgimento di tutte le attività del procedimento elettorale che precedono le operazioni di voto.

Queste ultime, in secondo luogo, sono state fissate a distanza di circa 4 mesi dall'acquisizione delle suddette manifestazioni di disponibilità.

La duplice motivazione addotta dall'Ente – a parere del Ministero della giustizia - si fonda rispettivamente su «valutazioni metagiuridiche, ovviabili attraverso misure organizzative di tipo eminentemente pratico» e su «questioni che non inficiano l'esecutività del provvedimento - e che finiscono per dilatarne inammissibilmente i termini di adempimento».

Le valutazioni del Ministero vigilante sono integralmente condivise da questo Consiglio nazionale con peculiare riferimento all'evidenziato «profilo gestionale», in quanto l'annullamento in sede giurisdizionale dell'atto di proclamazione degli eletti incide in maniera radicale sull'investitura del Consiglio dell'Ordine, il quale è attualmente in carica esclusivamente per indire le nuove elezioni e per assicurare – attraverso il disbrigo dei soli affari correnti – il principio di continuità dell'azione amministrativa. Peraltro, la teoria del «funzionario di fatto» non può applicarsi a beneficio del funzionario stesso, ma soltanto dei terzi che abbiano confidato nella validità degli atti adottati prima dell'annullamento.

A quanto finora considerato può aggiungersi che la dichiarata volontà di attendere eventuali provvedimenti giurisdizionali che inibiscano – in via provvisoria o definitiva – gli effetti delle sentenze più volte richiamate, finisce con il determinare un'irragionevole disparità di trattamento tra Amministrazione e privato cittadino, consentendo alla prima di sfuggire all'immediata ottemperanza dei provvedimenti giudiziari dotati di provvisoria esecutività nelle more del giudizio di impugnazione cui, al contrario, necessariamente e con immediatezza, il secondo è tenuto.

- Tanto premesso, il Consiglio nazionale forense in piena conformità alle valutazioni espresse dalla Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia – alla quale rimane affidata la valutazione sull'opportunità di acquisire ulteriori deduzioni o elementi dal COA di Taranto.

DELIBERA

di esprimere parere positivo in ordine al commissariamento del COA di Taranto ai sensi dell'art. 33, c. 1, lett. b, proponendo quale possibile commissario l'Avv. Francesco Logrieco del foro di Trani.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni relative.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 23 giugno 2023

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Olla

